

La prevenzione del rischio di corruzione e trasparenza

Aspetti normativi e pratici

1

Fonti normative:

- D.lgs. 231/2001 (Responsabilità degli Enti)
- L. 190/2012 (Prevenzione della corruzione)
- D.lgs. 33/2013 (trasparenza)
- D.lgs. 165/2001, art. 54-bis (whistleblowing – tutela del dipendente)
- Delibere ANAC

Fonti/regolamenti interni:

- Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/01 (MOG)
- Codice di comportamento (Regolamento interno)
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
- Linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità e disciplina della tutela del dipendente che segnala illeciti

Principi preventivi generali

- 1. Separazione delle attività** – deve esistere, per quanto possibile, separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza e, analogamente tra chi richiede ed utilizza risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi ne effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta.
- 2. Norme** – sono predisposte disposizioni aziendali idonee a fornire principi di riferimento generali per la regolamentazione del Processo Sensibile.
- 3. Poteri di firma e poteri autorizzativi** – sono predisposte regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare sia verso terzi esterni all'azienda sia internamente.
- 4. Tracciabilità** – devono essere attuati meccanismi idonei a garantire il tracciamento del contenuto delle attività sensibili ed identificare i soggetti coinvolti.
- 5. Procedure** – Il Processo Sensibile deve trovare regolamentazione a livello di modalità tecnico-operative in una o più procedure formalizzate.
- 6. Reporting** – Il Processo Sensibile deve essere supportato da un'adeguata attività di reportistica che includa indicatori di anomalie ritenuti efficaci per la prevenzione e/o identificazione dei reati. Tale reportistica deve essere sistematicamente trasmessa all'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità con esso concordate.

Sistema dei valori e Codice di Comportamento

Adopera s.r.l., nello svolgimento delle sue attività, si impegna nell'applicazione e nell'osservanza di rigorosi principi. Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza contiene un «Sistema dei Valori» ed un «Codice di Comportamento» ai quali tutti i dipendenti, collaboratori esterni e qualsiasi soggetto intrattenga rapporti con l'Ente sono tenuti a conformarsi.

Lo scopo è diffondere i principi e gli standard di comportamento alla base dell'attività dell'Ente, per cui l'osservanza dei principi in essi contenuti è condizione fondamentale per iniziare o proseguire rapporti di collaborazione con l'Ente.

Sistema dei valori

ASCOLTO

CORRETTEZZA E TRASPARENZA

RESPONSABILITÀ

ORIENTAMENTO AL SERVIZIO

EFFICIENZA

COLLABORAZIONE

INNOVAZIONE

Azioni di prevenzione del rischio di corruzione:

- Analisi del contesto esterno
- Analisi del contesto interno
- Individuazione delle aree maggiormente a rischio di corruzione
- Attività di monitoraggio delle aree maggiormente a rischio e riesame periodico con lo scopo di confermarle e/o evidenziarne ulteriori
- Trasparenza
- Formazione
- Whistleblowing

Aree maggiormente a rischio corruzione

8

- Negoziazione, stipula e/o esecuzione di contratti con la P.A.;
- Ottenimento e rinnovo di convenzioni e/o concessioni con la P.A.;
- Rapporti con la P.A. per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Rapporti con la P.A. in qualità di socio di Adopera;
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale e dei rapporti con gli Enti pubblici o incaricati di pubblico servizio nell'ambito del diritto ambientale;
- Gestione delle verifiche ispettive da parte di Enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (es. AUSL, Guardia di Finanza, NOE, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ecc.);
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, gare, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Gestione di eventuali contenziosi giudiziari e stragiudiziali;
- Aree a rischio nei reati contro la P.A..

I processi strumentali

I processi strumentali sono tutte quelle attività attraverso le quali potrebbero crearsi condizioni necessarie alla commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I processi strumentali:

- La gestione dei pagamenti;
- Il conferimento di incarichi di consulenza e prestazioni professionali;
- La selezione e assunzione del personale;
- Le retribuzioni e i rimborsi spese erogati al personale;
- Le spese di rappresentanza, gli omaggi e le sponsorizzazioni erogate in favore del personale (in via incidentale).

Trasparenza

- Conoscibilità delle attività svolte
- Accesso civico:

adoperasrl@adoperasrl.it

adoperasrl@legalmail.it

**Reati correlati ad erogazioni dello
Stato o altri Enti Pubblici
Art.24, D.lgs. 231/2001**

Malversazione a danno dello Stato art. 316 bis c.p.

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato art. 316 ter c.p.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.

Truffa ai danni dello Stato o altro Ente pubblico art. 640 c. 2 n. 1 c.p.

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a se' o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51 a € 1,032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309 a € 1,549:

1- se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (...)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche art. 640 bis c.p.

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Reati configurabili nei rapporti con la P.A. o con incaricati di Pubblico servizio

Art. 25 D.lgs. 231/2001

Corruzione per un atto d'ufficio art. 318 c.p.

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se' o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio art. 319 c.p.

Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Corruzione in atti giudiziari art. 319 ter c.p.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Traffico di influenze illecite art. 346 bis c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria art. 377 bis c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Istigazione alla corruzione art. 322 c.p.

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalita' indicate dall'articolo 319. .

Induzione indebita a dare o promettere utilità art. 319 quater c.p.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (...)

Reati corruttivi in ambito societario

Corruzione tra privati art. 2635 c. 3 c.c.

Il comportamento di «corruzione tra privati» si configura nel caso in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizzi condotte corruttive «tra privati» attraverso la dazione o la promessa di denaro o altra utilità ad «amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori» o a persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti, creando un danno alla società cui appartiene il soggetto corrotto (comportamento corruttivo di tipo «attivo»).

Istigazione alla corruzione tra privati 2635 bis c.c.

Il comportamento di «istigazione alla corruzione tra privati» si configura nel caso in cui un soggetto, agendo nell'interesse o a vantaggio dell'Ente presso cui opera, realizzi condotte di sollecitazione od offerta quando queste non vengono accettate (comportamenti corruttivi di tipo «attivo» e «passivo»).

Protocolli preventivi specifici

Attività di report per le attività sensibili coinvolgenti la P.A. –

Ogni attività sensibile che coinvolga la P.A. deve essere supportata da adeguata documentazione e consentire la tracciabilità delle operazioni effettuate in conformità con i principi preventivi generali.

Processo di assunzione del personale – Vanno applicati criteri oggettivi nel procedimento di scelta per evitare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

Modalità di pagamento - deve poter essere verificata la correttezza e tracciabilità di ogni pagamento ed anche il collegamento tra specifica attività e relativo pagamento con l'indicazione di causali non generiche.

Reati legati all'impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita

Ricettazione art. 648 c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio art. 648 bis c.p.

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita ovvero autoriciclaggio 648 ter c.p.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Protocolli preventivi specifici

Verifica dei soggetti e delle transazioni economiche – assicurare l’identificazione, l’attendibilità e affidabilità dei fornitori e/o dei soggetti con cui la Società effettua transazioni economiche (ad esclusione delle normali transazioni con gli utenti dei servizi), evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza e che rivelino indicatori di anomalia, come specificati nelle normative o disposizioni di settore. Deve essere verificata la regolarità dei pagamenti e la corrispondenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni. Deve essere curata altresì la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti con le controllate.

Anagrafiche fornitori – si deve periodicamente aggiornare l’anagrafica dei fornitori con definizione di requisiti minimi e standard di qualità, affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità.

Anagrafiche beneficiari di regalie, omaggi e sponsorizzazioni - si deve periodicamente aggiornare l’anagrafica dei beneficiari con definizione di requisiti minimi e standard di qualità, affidabilità, correttezza, professionalità e onorabilità.

Altri reati trattati nel MOG:

- Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
- Reati ambientali
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, xenofobia e razzismo

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 1,
D.Lgs.
165/2001*

Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della P.A., segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ovvero all'ANAC o ancora denuncia all'Autorità Giudiziaria ordinaria/contabile, condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione delle suddette misure ritorsive nei confronti del segnalante è in ogni caso comunicata all'ANAC.

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 3,
D.Lgs.
165/2001*

L'identità del segnalante non può essere rivelata.

- Nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura delle indagini preliminari.
- Nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante è coperta dal segreto fino alla chiusura della fase istruttoria.
- Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata in nessun caso senza consenso del segnalante stesso.

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 6,
D.Lgs.
165/2001*

Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante, l'ANAC applica al responsabile che abbia adottato tali misure una sanzione amministrativa pecuniaria da 5,000 a 30,000 €.

Qualora venga accertato il mancato svolgimento, da parte del responsabile, dell'attività di verifica ed analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile una sanzione amministrativa pecuniaria da 10,000 a 50,000 €.

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 7,
D.Lgs.
165/2001*

Nel caso in cui l'Ente adotti nei confronti del segnalante misure discriminatorie o ritorsive, sarà a carico dello stesso Ente provare che tali misure siano motivate da ragioni estranee alla segnalazione. Gli atti discriminatori o ritorsivi che non vengano comprovati come collegati a ragioni estranee alla segnalazione, sono nulli.

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 8,
D.Lgs.
165/2001*

Il segnalante che sia licenziato per via della segnalazione è reintegrato ex art. 2 del D.lgs. 23/2015.

Whistleblowing

*Art. 54 bis,
Comma 9,
D.Lgs.
165/2001*

Le tutele previste non sono garantite nei casi in cui sia accertata la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione, o reati collegati a falsità esposte nella segnalazione. Alla responsabilità penale si affianca anche la responsabilità civile per dolo o colpa grave.